

ALLEGATO 1

SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA "REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA IN BORMIO"

TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, qui rappresentata dall'Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia, Massimo Sertori;

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA, con sede in Bormio, via Roma 1, nella persona del Presidente, Francesco Cossi;

COMUNE DI BORMIO con sede in Bormio, via Buon Consiglio 25, nella persona del Sindaco, Silvia Cavazzi;

COMUNE DI VALDIDENTRO con sede in Valdidentro, piazza 4 Novembre 5, nella persona del Sindaco, Massimiliano Trabucchi;

COMUNE DI VALDISOTTO con sede in Valdisotto, via De Gasperi 1, nella persona del Sindaco, Alessandro Pedrini;

COMUNE DI VALFURVA con sede in Valfurva, piazza Frodaglio 3, nella persona del Sindaco, Luca Ferdinando Bellotti;

ERSAF – DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO con sede in Milano, via Pola 12, nella persona del Direttore, Franco Claretti;

CON L'ADESIONE DI

ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO, con sede in Temù via Roma 40, nella persona del Presidente Walter Belotti, in qualità di Centro Permanente di Studio e Documentazione della Grande Guerra in Lombardia, nonché Istituto di Ricerca per la tutela e valorizzazione del Patrimonio Storico-militare, accreditato in convenzione con il MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, oltre che soggetto attuatore dell'"Archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali della Prima Guerra mondiale in Lombardia", istituito dalla

Regione Lombardia con D.G.R. VIII/10685 del 2 settembre 2009 "Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia";

VISTI

- l'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i.;
- la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 *"Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale"*, che, all'art. 2, comma 1, lett. c), richiama l'Accordo di Programma tra gli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale e, all'art. 7, ne definisce la disciplina;
- il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6 *"Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)"*;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 *"Legge per il governo del territorio"* e s.m.i.;
- la legge 7 marzo 2001, n. 78 *"Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale"*, che, all'art. 1, comma 2, dispone che lo Stato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovano la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di: a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari; b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari; c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli; d) reperti mobili e cimeli; e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati; f) ogni altro residuo avente diretta relazione con le operazioni belliche;
- la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 *"Politiche regionali in materia culturale. Riordino normativo"* e in particolare gli artt. 6 *"Riconoscimento di*

istituti e luoghi della cultura" e 16 "Musei e sistemi museali", nonché l'art. 12 "Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario", ai sensi del quale la Regione promuove e sostiene, in concorso con altri soggetti pubblici e privati, anche con l'apporto del volontariato, la messa in sicurezza, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, incluso quello relativo alla prima guerra mondiale, archeologico, inclusi i siti di archeologia industriale, paesaggistico, inclusi i manufatti idraulici e irrigui, archivistico, bibliografico e documentario e ne assicura la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica, nonché lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni, dei servizi e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati, favorendo altresì il riutilizzo, con finalità culturali, di immobili, aree e strutture pubbliche dismesse;

- la Convenzione, come approvata con delibera di giunta regionale 23 novembre 2021 n. 5576, stipulata tra Regione Lombardia e Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio in data 29 novembre 2021, per l'attuazione di interventi nell'ambito del "Piano degli Investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio 2021-2023 ai sensi dell'art. 3 della l.r. 22 dicembre 2015 n. 39" - primo stralcio - con finanziamento a valere sul Programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla l.r. 4 maggio 2020 n. 9 e delibere attuative;
- l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) 2023 della provincia di Sondrio – Programma degli interventi – Riferito ai fondi del Demanio idrico anno 2022 e dei Canoni aggiuntivi 2022, approvato con delibera di giunta regionale 13 novembre 2023 n. 1328;

RICHIAMATO:

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura di cui alla D.C.R. 20 giugno 2023 n. 42, in particolare l'Obiettivo Strategico 5.3.6 "Valorizzare i territori montani lombardi" dell'Ambito Strategico 5.3 "Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini";

CONSIDERATO CHE:

- in data 8 ottobre 2020 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la "Realizzazione del Museo della Grande Guerra in Bormio" da Regione Lombardia, Comunità Montana Alta Valtellina, Comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio, con l'adesione dell'Associazione Museo della Guerra Bianca in Adamello;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2020 n. 625, pubblicato su B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 45 del 4 novembre 2020, Regione Lombardia ha approvato l'Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- la finalità dell'Accordo di Programma è la realizzazione, presso l'immobile denominato ex Caserma Pedranzini in Comune di Bormio, di una nuova struttura museale atta ad ospitare e valorizzare il ricovero austro-ungarico rinvenuto nei pressi della cima del Monte Scorluzzo (3094 m slm) ed i relativi mobili, suppellettili, oggetti di vita quotidiana ed equipaggiamenti ivi contenuti e ritrovati in ottimo stato di conservazione;
- il progetto di realizzazione del Museo della Grande Guerra di cui all'Accordo di Programma, in particolare, prevede:
 - l'adeguamento edilizio del fabbricato;
 - l'allestimento dell'esposizione museale a norma dei criteri di cui alla delibera di giunta regionale 17 dicembre 2018 n. 1018, con percorsi formativi anche a carattere didattico, per introdurre i bambini alla storia della Guerra Bianca;
- il quadro economico complessivo previsto dall'Accordo di Programma ammonta a 2.600.000,00 €, così ripartiti:
 - 1.692.000,00 € a carico di Regione Lombardia;
 - 400.000,00 € a carico di risorse europee afferenti all'asse VI del POR FESR 2014 – 2020 e finalizzate all'allestimento museale del ricovero austro-ungarico posto nei pressi della cima del Monte Scorluzzo e dei reperti rinvenuti;

- 508.000,00 € a carico del Fondo Comuni Confinanti;

PRESO ATTO CHE:

- In data 8 settembre 2022, con decreto n. 975, è stato approvato da parte di Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio, in qualità di soggetto attuatore dell'Accordo, il progetto definitivo, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, dell'intervento di "Realizzazione del Museo della Grande Guerra";
- Con determinazione motivata prot. 9437/2021, il Responsabile Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Bormio ha disposto la positiva conclusione della conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 241/1990, tenutasi in forma semplificata ed in modalità asincrona, che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati ai lavori di musealizzazione reperti della guerra bianca in sede dedicata ex caserma Pedranzini, sita in fregio al vicolo del Ginnasio, distinta al foglio 14, mappali 276 e 593 del Comune di Bormio, nel rispetto delle prescrizioni indicate dagli enti partecipanti;
- Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio ha provveduto ad elaborare una soluzione di progetto completo delle integrazioni volte al recepimento delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza e delle relative modifiche del percorso espositivo, con un conseguente incremento del quadro economico complessivo di 933.000,00 € (di cui 800.000,00 € per i lavori di adeguamento edilizio del fabbricato e 133.000,00 € per l'allestimento museale), anche determinato da un incremento dei costi di materie prime e/o lavorazioni;

CONSIDERATO CHE:

- agli artt. 14 e 15 dell'Accordo di Programma per la "Realizzazione del Museo della Grande Guerra in Bormio" sono disciplinate la composizione e le attribuzioni del Collegio di Vigilanza;
- ai sensi dell'art. 7, commi 13 e 13bis, della l.r. 19/2019, sono considerate

sostanziali, tra le altre, le modifiche che incidono sulle caratteristiche tipologiche e di impostazione dell'intervento o che modificano gli impegni di carattere finanziario a carico delle amministrazioni coinvolte di una quota superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'intervento, qualora tale importo sia inferiore a 10 milioni di euro;

- il Collegio è chiamato a valutare all'unanimità le modifiche di cui al punto precedente, anche ai fini dell'individuazione della procedura da applicare per l'approvazione dell'atto integrativo all'Accordo;
- la Segreteria Tecnica ha il compito di sottoporre al Collegio di Vigilanza eventuali modifiche o integrazioni all'Accordo approvato;

DATO ATTO CHE:

- il progetto definitivo del Museo, così come integrato, costituisce aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica allegato all'Accordo di Programma sottoscritto. In particolare, il nuovo progetto definitivo prevede le seguenti variazioni rispetto ai lavori edili della ex caserma:
 - modifiche del layout interno del piano interrato, piano terra, piano primo, piano secondo e terzo;
 - eliminazione dei volumi accessori a favore di uno spazio espositivo sul lato est;
 - ripristino delle murature originali sia internamente al volume interrato sia nelle porzioni di muratura del foyer al piano terra;
 - realizzazione di un locale Server/IT e modifica della scala al piano secondo;
 - modifica della struttura del tetto: da un tetto in travi in legno lamellare autoportante ad un tetto con struttura mista ferro e legno;

e il conseguente adeguamento dei quadri economici, per un importo totale di 3.000.000,00 € per i lavori di adeguamento edilizio del fabbricato e di 533.000,00 € per l'allestimento museale;

VERIFICATO CHE:

- con decreto Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio n. 1177 si è approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica inerente all'intervento "Realizzazione centrale termica ex caserma Pedranzini e compendio ginnasio - scheda piano investimenti 2021-2023 – primo stralcio – 5.2. CUP G91B21001380006", redatto dallo "Studio Foppoli Moretta e Associati Società di ingegneria s.r.l.", con sede legale in Tirano, dell'importo complessivo di € 600.000,00 consegnato in data 27 maggio 2021 al prot. 5945 con successiva revisione di data 26 novembre 2021 al prot. 12414;
- con la consegna del progetto definitivo da parte dello studio di progettazione è emerso un incremento dei costi delle materie prime e delle lavorazioni che ha determinato l'aggiornamento del Quadro Economico per un importo complessivo di 900.000,00 €;

CONSIDERATO CHE:

- la Comunità Montana Alta Valtellina, in qualità di soggetto promotore dell'Accordo di Programma, ha presentato, con nota prot. 6501/2023 richiesta di modifica e integrazione dell'Accordo di Programma per l'aggiornamento progettuale per la "Realizzazione del Museo della Grande Guerra", per l'inserimento dell'intervento "Formazione di centrale termica a combustibile solido a servizio del compendio immobiliare in Bormio ex Ginnasio - ex Caserma Pedranzini" e per l'aggiornamento del cronoprogramma complessivo;

RILEVATO CHE:

- la Segreteria Tecnica, a seguito di istruttoria svolta sulla richiesta di modifica e di integrazione pervenuta, nonché di verifica sul cronoprogramma, nella seduta del 26 ottobre 2023 si è determinata positivamente in ordine:
 - a) all'integrazione dell'Accordo di Programma a seguito dell'aggiornamento progettuale dell'intervento di "Realizzazione del Museo della Grande Guerra", con il recepimento della proposta

progettuale modificata, con adeguamento del quadro economico complessivo, che conseguentemente all'incremento dei costi dei lavori e dell'allestimento pari a 933.000,00 € ha un importo totale pari a 3.533.000,00 €;

- b) all'inserimento nell'Accordo di Programma dell'intervento di "Formazione di centrale termica a combustibile solido a servizio del compendio immobiliare in Bormio ex Ginnasio - ex Caserma Pedranzini", di importo pari a 900.000,00 €;
- c) alla richiesta di aggiornamento e integrazione del cronoprogramma;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione della giunta esecutiva 2 novembre 2023 n. 104 la Comunità Montana Alta Valtellina ha promosso l'atto integrativo dell'Accordo di Programma "Realizzazione del Museo della grande Guerra in Bormio";
- il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma, nella seduta del 22 novembre 2023, ha stabilito di integrare l'Accordo di programma al fine di definire in particolare un cronoprogramma di attuazione dell'intervento, di definire il piano finanziario dell'investimento, allegando il progetto definitivo aggiornato e integrato e inserendo, altresì, l'intervento per la realizzazione di una centrale termica a servizio del compendio immobiliare degli edifici ex Ginnasio ed ex Caserma Pedranzini (immobile che ospiterà il Museo della Grande Guerra), in quanto opera strettamente connessa e funzionale alla fruibilità del Museo;
- con le seguenti deliberazioni i soggetti sottoscrittori hanno aderito all'atto integrativo dell'Accordo di Programma:
 - Regione Lombardia con d.g.r. n..... del
 - Comune di Bormio con deliberazione di Consiglio n. ... del
 - Comune di Valdidentro con deliberazione di Consiglio n. ... del
 - Comune di Valdisotto con deliberazione di Consiglio n. ... del
 - Comune di Valfurva con deliberazione di Consiglio n. ... del
 - Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio con deliberazione ... n. ... del

- Associazione Museo della Guerra Bianca in Adamello, con
n..... del
- Il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma, nella seduta del 22 novembre 2023 ha altresì approvato lo schema di Atto Integrativo dell'Accordo di Programma "Realizzazione del Museo della grande Guerra in Bormio";
- lo schema di Atto Integrativo all'Accordo di Programma e i relativi allegati sono stati approvati da:
 - Regione Lombardia con d.g.r. n..... del;
 - Comunità Montana Alta Valtellina con deliberazione dell'Assemblea n. del;
 - Comune di Bormio con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - Comune di Valdidentro con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - Comune di Valdisotto con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - Comune di Valfurva con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio con deliberazione ... n. ... del;
 - Associazione Museo della Guerra Bianca in Adamello, con
n..... del

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI ED ADERENTI AL PRESENTE ATTO INTEGRATIVO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

PREMESSE

1. Le disposizioni contenute nell'Accordo di Programma per la "Realizzazione del Museo della Grande Guerra in Bormio" sottoscritto dalle Parti in data 8 ottobre 2020 (d'ora in poi "AdP") si intendono efficaci fatte salve le modifiche introdotte negli articoli a seguire.
2. Le premesse, gli atti e i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per

gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Atto Integrativo all'AdP (di seguito anche "Atto Integrativo").

3. Costituiscono allegati, parte integrante e sostanziale al presente Atto Integrativo:
 - Allegato 1bis – Progetto definitivo “Realizzazione Museo della Grande Guerra”, comprensivo di Quadro Economico e di cronoprogramma dell'intervento;
 - Allegato 2bis – Progetto definitivo “Formazione di centrale termica a combustibile solido a servizio del compendio immobiliare in Bormio ex Ginnasio- ex Caserma Pedranzini”;
 - Allegato 3 – Piano economico finanziario e cronoprogramma dell'AdP.
4. Gli allegati 1bis, 2bis e 3 di cui al precedente comma sostituiscono gli allegati 1 (Progetto di fattibilità tecnico-economica, comprensivo di Quadro Economico e di cronoprogramma dell'intervento “Realizzazione Museo della Grande Guerra”) e 2 (Piano economico finanziario dell'intervento) all'AdP.

Art. 2

CONFORMITÀ URBANISTICA DELL'INTERVENTO

1. Le Parti danno atto che gli interventi modificativi previsti dal presente Atto Integrativo sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti; pertanto, il presente atto non produce effetti di variante ai Piani di Governo del Territorio o agli strumenti di pianificazione sovralocale.

Art. 3

AMBITO, FINALITÀ E OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

1. Le Parti danno atto che l'importo complessivo degli interventi dell'Accordo di Programma, a seguito delle modifiche introdotte dal presente Atto integrativo, ammonta a 4.433.000,00 €.
2. Le Parti concordano le seguenti modifiche dell'art. 3 (Finalità e oggetto dell'Accordo di Programma), comma 1, dell'AdP:

“La finalità del presente Accordo di Programma è la realizzazione, presso

l'immobile denominato ex Caserma Pedranzini in comune di Bormio, reso disponibile dai comuni proprietari attraverso l'atto di concessione di cui in premessa, di una nuova struttura museale atta ad ospitare e valorizzare il ricovero austro-ungarico rinvenuto nei pressi della cima del Monte Scorluzzo (3094 m slm) ed i relativi mobili, suppellettili, oggetti di vita quotidiana ed equipaggiamenti ivi contenuti e ritrovati in ottimo stato di conservazione, ivi compresa la connessa formazione di una centrale termica a combustibile solido a servizio del compendio immobiliare in Bormio ex Ginnasio- ex Caserma Pedranzini".

Art. 4

DESCRIZIONE DEI PROGETTI

1. Le Parti concordano la seguente modifica dell'art. 4 (Descrizione del progetto) dell'AdP:

"1. La proposta di realizzazione del Museo della Grande Guerra prevede in particolare:

- l'adeguamento edilizio del fabbricato della ex Caserma Pedranzini;
- l'allestimento dell'esposizione museale a norma dei criteri di cui alla d.g.r. 17 dicembre 2018 n.1018, con percorsi formativi anche a carattere didattico, per introdurre i bambini alla storia della Guerra Bianca;
- la formazione di una nuova centrale termica interrata nel cortile del compendio immobiliare a servizio del futuro Museo e dell'Archivio storico ex Ginnasio.

2. I lavori, previsti dall'allegato progetto definitivo "Realizzazione Museo della Grande Guerra", includono i seguenti interventi:

- recupero dell'immobile esistente attraverso alcune opere di consolidamento statico delle strutture in elevazione,
- rifacimento del tetto di copertura e consolidamento del solaio sottotetto,
- realizzazione di un nuovo ascensore, dal piano seminterrato al piano terzo,

- realizzazione di un nuovo corpo scala, dal piano seminterrato al piano secondo,
- realizzazione di nuovi servizi igienici,
- adeguamento dei piani seminterrato, terra e primo come segue:
 - o realizzazione delle opere necessarie a conferire salubrità ed un adeguato isolamento termico degli ambienti,
 - o realizzazione di nuove partizioni,
 - o opere varie di finitura interna (intonaci, rivestimenti, pavimenti),
 - o rifacimento o revisione degli infissi esterni e posa in opera di nuovi infissi interni.

I lavori di adeguamento dei piani seminterrato, terra e primo, oggetto del presente AdP, saranno realizzati garantendo il futuro allestimento degli uffici del Parco e di altre funzioni complementari ai piani superiori.

I piani secondo e terzo compresa la Torre Alberti verranno successivamente recuperati dal Parco per collocarvi funzioni istituzionali ed attività accessorie all'esposizione museale e complementari alla gestione dell'intera offerta culturale dei Comuni aderenti all'Accordo.

3. I lavori di allestimento prevedono:

- al primo piano: A) esposizioni permanenti articolate in diverse isole tematiche munite di teche e attrezzature per la musealizzazione dei reperti; B) stanza attrezzata per esposizioni di tipo multimediale; C) nella Torre, una stanza ad uso dei gestori operativi del museo;
- al piano terra: A) ingresso principale e biglietteria e ingresso per i gruppi; B) area bookstore;
- al piano seminterrato: A) allocazione del reperto originale della baracca rinvenuta sul monte Scrluzzo, in posizione idonea a garantirne la conservazione e la visione; B) realizzazione di una sala appositamente dedicata ad esperienze sensoriali, nella quale il visitatore possa rivivere fisicamente, mediante simulazione, lo stato di "fame, freddo e privazioni" vissuto dai soldati.

Gli ambienti espositivi di entrambi i piani saranno realizzati secondo gli standard

di qualità vigenti atti a garantire sia la corretta conservazione dei beni, sia il necessario coinvolgimento emotivo dei visitatori, in maniera da realizzare un ambiente suggestivo, capace di rievocare lo spazio originario del rifugio in caverna e di sottolineare il racconto delle vicende che si andranno a presentare. I reperti emergeranno grazie ad una idonea illuminazione delle teche; l'esposizione sarà resa animata e vibrante grazie ad ausili sia tradizionali che multimediali.

4. I lavori, previsti dall'allegato progetto "Formazione di centrale termica a combustibile solido a servizio del compendio immobiliare in Bormio ex Ginnasio- ex Caserma Pedranzini", includono i seguenti interventi:

- formazione di una nuova centrale termica interrata nel cortile del compendio immobiliare, funzionante con combustibile a biomassa da 460 kW;
- formazione di deposito per combustibile solido, anch'esso interrato, e di canne fumarie esterne all'edificio ex Caserma Pedranzini, in aderenza allo stesso;
- realizzazione e, per le funzioni non ancora definite, predisposizione per autonomi allacciamenti ai servizi termici;
- fornitura del calore alle utenze mediante scambiatori acqua-acqua di zona, di taglie variabili di 80 kW, 100 kW e 120 kW, allacciati in modalità di teleriscaldamento, per ognuna delle porzioni immobiliari caratterizzate da utilizzo funzionalmente omogeneo;
- allestimento di centrale termica costituito da:
 - n. 2 generatori termici, taglia 200 kW (range di funzionamento 40-200 kW) adibiti alla fornitura dell'energia termica di base nella stagione fredda".

Art. 5

MODALITA' DI GESTIONE

1. Le Parti concordano le seguenti modifiche dell'art. 5 (Modalità di gestione), comma 2, dell'AdP:

"Conformemente al cronoprogramma lavori, entro il 30 giugno 2024 verranno

definite dal Parco, in accordo con i sottoscrittori, le modalità di gestione del Museo e verrà individuato il soggetto deputato a tale attività."

Art. 6

MODALITA' DI GESTIONE E COPERTURA FINANZIARIA DELL'INTERVENTO

1. Le Parti concordano le seguenti modifiche dell'art. 7 (Piano dei costi e dei finanziamenti), comma 1, dell'AdP:

"Il costo complessivo degli interventi, è pari a 4.433.000,00 €, la cui copertura è così suddivisa:

- L'intervento di realizzazione del Museo della Grande Guerra, il cui costo complessivo ammonta a 3.533.000,00 €, è garantito dai seguenti finanziamenti:
 - Regione Lombardia, per un importo massimo di € 2.625.000,00;
 - risorse europee afferenti all'asse VI del POR FESR 2014 – 2020 e finalizzate all'allestimento museale del ricovero austro-ungarico posto nei pressi della cima del Monte Scorzuzzo e dei reperti rinvenuti, per un importo massimo di € 400.000,00;
 - Fondo Comuni Confinanti per un importo massimo di € 508.000,00;
- L'intervento di realizzazione della centrale termica, il cui costo complessivo ammonta a 900.000,00 €, è garantito dai seguenti finanziamenti:
 - Regione Lombardia tramite Convenzione stipulata tra Regione Lombardia e Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio in data 29 novembre 2021 per un importo di 500.000,00 €;
 - Regione Lombardia tramite l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) "Realizzazione di un programma di attività ed interventi per l'attuazione delle politiche regionali concernenti l'ambito territoriale della provincia di Sondrio – Programma degli interventi 2023" di cui alla d.g.r 13 novembre 2023 n. 1328, per un importo di 300.000,00 € a favore della Comunità Montana Alta Valtellina in qualità di soggetto attuatore;

- Comuni sociali per un importo di 100.000,00 €".

Art. 7

IMPEGNI IN CAPO AI COMUNI

1. Le Parti concordano le seguenti integrazioni all'art. 9 (Impegni in capo ai Comuni):

"2. Con riferimento all'intervento di realizzazione della centrale termica i Comuni di Bormio, Valdidentro, Valfurva e Valdisotto, in qualità di proprietari, si impegnano ad erogare alla Comunità Montana Alta Valtellina un cofinanziamento dell'importo di 25.000,00 € ciascuno, per complessivi 100.000,00 €, da corrispondersi entro il 31 dicembre 2024; si impegnano altresì ad assentire, ognuno per la propria quota, sui terreni di loro proprietà individuati dalla progettazione esecutiva e che renderanno a tal fine disponibili, la realizzazione della centrale tecnica e dei relativi sottoservizi che, una volta conclusi, entreranno nel loro patrimonio. Per quanto riguarda la gestione e la conduzione della centrale termica ricevuta in consegna dalla Comunità Montana a seguito di regolare collaudo, la stessa sarà affidata ad idoneo terzo responsabile.

Il Comune di Bormio si impegna a farsi parte attiva nelle indicazioni operative necessarie alla gestione del cantiere per la realizzazione del Museo della Grande Guerra e dell'adiacente centrale termica garantendo il necessario supporto amministrativo in considerazione della delicata fase di cantierizzazione delle opere in riferimento all'accessibilità delle aree.

Il Comune di Bormio si impegna altresì ad accordarsi, nella fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione della centrale termica, con la proprietà della limitrofa Scuola per l'Infanzia, per garantire la fruizione dell'accesso pedonale e carraio (che dalla via Ginnasio permette di entrare nel cortile interno della scuola stessa).

3. I Comuni si impegnano infine, nell'ambito della loro programmazione dei servizi culturali di livello comprensoriale, a supportare Ersaf - Direzione Parco dello Stelvio nell'individuazione del soggetto che assumerà la gestione del

museo”.

Art. 8

IMPEGNI IN CAPO A REGIONE LOMBARDIA

1. Le Parti concordano le seguenti modifiche dell'art. 10 (Impegni in capo alla Regione Lombardia), commi da 3 a 5, dell'AdP:
“3. Regione Lombardia si impegna a concorrere nell'attuazione del presente AdP con un finanziamento a fondo perduto a valere su risorse autonome regionali per un importo massimo di € 2.625.000,00.
4. Il finanziamento, di cui al comma 3 ha destinazione vincolata e, al netto delle risorse già erogate pari a 676.800,00 euro, verrà trasferito a Ersaf - Direzione Parco dello Stelvio, entro 30 giorni dalla presentazione di specifica istanza, con le seguenti modalità:
 - il 26% del finanziamento pari a 676.800,00 € sarà erogato, come anticipo, a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto;
 - le successive risorse, pari ad un ulteriore 38% del finanziamento rideterminato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per un importo massimo di 1.008.900,00 €, verranno erogate successivamente alla rendicontazione delle risorse ricevute a seguito di richiesta accompagnata da una relazione sintetica sullo stato di attuazione degli interventi e sulle eventuali criticità accompagnata da un aggiornamento del cronoprogramma dei lavori/attività e della spesa;
 - il saldo del residuo pari ad un importo massimo di 262.500,00 € sarà erogato a seguito dell'avvenuta approvazione del collaudo finale delle opere, previa rendicontazione delle spese sostenute.
 5. Regione Lombardia si impegna ad adottare gli atti amministrativi necessari al finanziamento a fondo perduto dell'intervento a valere sul Fondo Comuni di Confine per un importo massimo di € 508.000,00, come previsto nel Piano degli Investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio, comprensivo del costo del program management, pari a 10.160,00 €.
2. Le Parti concordano di aggiungere i seguenti commi 7 e 8 all'art. 10 (Impegni

in capo alla Regione Lombardia) dell'AdP:

“7. Il finanziamento di 500.000,00 € a valere sulla Convenzione stipulata tra Regione Lombardia e Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio in data 29 novembre 2021 ha destinazione vincolata e verrà trasferito al soggetto attuatore con le modalità previste nella Convenzione stessa.

8. Il finanziamento di 300.000,00 € a valere sull'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) – Programma degli interventi 2023 ha destinazione vincolata e verrà trasferito al soggetto attuatore con le modalità previste nello stesso Accordo Quadro.”

Art. 9

IMPEGNI IN CAPO ALLA COMUNITÀ MONTANA

1. Le Parti concordano di aggiungere il seguente comma 2 all'art. 11 (Impegni in capo alla Comunità Montana) dell'AdP:

“2. Con riferimento all'intervento di realizzazione della centrale termica la Comunità Montana in qualità di soggetto attuatore si impegna a:

- curare la redazione della progettazione esecutiva e della documentazione da porre a base gara per la realizzazione dell'opera, attraverso le procedure ritenute più idonee, da espletarsi ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici;
- realizzare l'intervento nei tempi previsti dal cronoprogramma di cui all'Allegato 3;
- proseguire, in collaborazione con la struttura di Ersaf - Direzione Parco dello Stelvio, con le procedure già avviate e riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni comunque denominati;
- svolgere le attività per l'affidamento dei lavori, della Direzione Lavori, del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e dei servizi di supporto in genere, nonché gli incarichi relativi alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) ed i collaudi statici e tecnico-amministrativi;
- comunicare tempestivamente agli altri soggetti sottoscrittori i risultati

delle procedure di affidamento;

- curare tutte le attività necessarie a una completa e puntuale realizzazione dei lavori fino al collaudo tecnico-amministrativo;
- assolvere tutti gli obblighi amministrativi e di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei sopracitati interventi e utilizzare un sistema di contabilità separata per le spese che riguardano il progetto oggetto dell'AdP e una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative ai singoli interventi, con indicazione della fonte di finanziamento;
- conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del cronoprogramma di cui all'Allegato 3 e, ove necessario, segnalare alla Segreteria Tecnica gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione degli interventi e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
- provvedere alle comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla Banca dati nazionale sui contratti pubblici e al Casellario informatico dei contratti pubblici, nonché alle eventuali informative da rendere all'Autorità Nazionale Anticorruzione."

Art. 10

IMPEGNI IN CAPO AL PARCO DELLO STELVIO

1. Le Parti concordano le seguenti modifiche dell'art. 12 (Impegni in capo al Parco dello Stelvio), lettera m), comma 1, dell'AdP:
"individuare entro il 30 giugno 2024 le modalità di gestione del museo e il soggetto ad essa deputato."
2. Le Parti concordano di aggiungere la sente lettera o) al comma 1 dell'art.12 dell'AdP:
"o) definire mediante separato accordo operativo sia il trasferimento alla

Comunità Montana degli attuali elaborati progettuali riferiti all'intervento di realizzazione della centrale termica sia la definizione degli incarichi professionali con i progettisti incaricati".

Art. 11

COLLEGIO DI VIGILANZA

1. Le Parti concordano le seguenti modifiche dell'art. 14 (Composizione ed attribuzioni del Collegio di vigilanza), dell'AdP:

a. Il comma 1 è modificato come segue:

"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 7 della L.R. n. 19/2019, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito da:

- Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia, che lo presiede,
- Presidente della Comunità Montana Alta Valtellina,
- Sindaci dei Comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva,
- Direttore di Ersaf – Parco dello Stelvio".

- Il comma 3 è modificato come segue:

"3. Al Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Regionale del 22 dicembre 2020, n. 6, sono attribuite le seguenti competenze:

- a) nominare una segreteria tecnica a supporto, ai sensi dell'articolo 21, comma 3;
- b) vigilare e monitorare, anche attraverso verifiche periodiche, la piena, tempestiva e corretta attuazione dell'accordo, nonché la relativa conclusione;
- c) valutare le modifiche di cui all'articolo 7, commi da 13 a 15, della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19, anche ai fini di individuare la procedura da seguire e di autorizzare le modifiche non sostanziali;
- d) decidere sulle istanze di adesione all'accordo, pervenute a seguito della relativa approvazione, di altri soggetti pubblici, nonché di soggetti privati, sulla base della qualificazione del relativo interesse, della valutazione di eventuali profili inerenti alla disciplina degli aiuti di Stato, dell'apporto all'attuazione

dell'accordo e dei relativi impegni;

e) verificare il rispetto del cronoprogramma, valutare le motivazioni che hanno determinato eventuali scostamenti e approvare eventuali aggiornamenti;

f) interpretare le disposizioni di attuazione dell'accordo;

g) individuare gli ostacoli che dovessero frapporsi all'attuazione dell'accordo, approvando le soluzioni idonee alla loro rimozione;

h) in caso di accertata inattività o di inadempimento da parte dei sottoscrittori, pubblici o privati nell'esecuzione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'accordo, assegnare al soggetto inadempiente un termine per provvedere, non superiore a sessanta giorni, salva la possibilità di stabilire un termine maggiore, in relazione alla complessità degli interventi, fermo restando quanto stabilito dall'accordo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h), della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19;

i) approvare una relazione di conclusione dell'accordo, predisposta dalla segreteria tecnica, che dà atto dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate nei casi di cui all'articolo 7, commi 16 e 17, primo periodo, della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 oppure in caso di impossibilità di attuare l'accordo ai sensi dell'articolo 7, comma 17, secondo periodo, della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19, dichiararne la conclusione;

j) verificare l'utilizzo e individuare, in caso di impiego di risorse pubbliche, le modalità di restituzione, anche parziale, delle somme erogate, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 18, della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19."

- Il comma 4 è modificato come segue:

"4. Il Collegio di vigilanza valuta, all'unanimità, le modifiche di cui ai commi 13 e 13 bis della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19, anche ai fini dell'individuazione della procedura da applicare per l'approvazione dell'atto integrativo all'AdP, secondo quanto previsto ai sensi della stessa legge"

- Il comma 6 è modificato come segue:

"6. Il Collegio di Vigilanza si avvale della segreteria tecnica costituita dai rappresentanti delegati dagli Enti sottoscrittori e dalla Associazione aderente,

nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dagli artt. 21 e 22 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6".

Art. 12

DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE E NORMA DI RINVIO

1. Le Parti concordano le seguenti modifiche dell'art. 17 (Disciplina delle controversie), comma 1, dell'AdP:
"Eventuali controversie tra le parti, in ordine all'interpretazione e all'attuazione dei contenuti del presente AdP saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 14 e non sospendono l'esecuzione dell'Accordo medesimo".
2. Le Parti concordano le seguenti modifiche dell'art. 19 (Norma di rinvio), comma 1, dell'AdP:
"Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, all'art. 7 della L.R. n. 19/2019 e al Titolo IV del R.R. n. 6/2020, nonché alle norme del codice civile per quanto compatibili."

Art. 13

SOTTOSCRIZIONE, EFFETTI E DURATA

1. Ai sensi dell'art. 34 del D. lgs. 267/2000, dell'art. 7 della L.R. 19/2019 e dell'art. 28 del R.R. n. 6/2020, il presente Atto Integrativo, sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Letto, approvato e sottoscritto.

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

REGIONE LOMBARDIA

.....

COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA

.....

COMUNE DI BORMIO (SO)

.....

COMUNE DI VALDIDENTRO (SO)

.....

COMUNE DI VALDISOTTO (SO)

.....

COMUNE DI VALFURVA (SO)

.....

ERSAF – PARCO DELLO STELVIO

.....

PER ADESIONE:

Associazione MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO

.....